



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it – www.lnd.it
e-mail: segreteria@crcalabria.it



STAGIONE SPORTIVA 2012/2013

COMUNICATO UFFICIALE N° 19 DEL 31 AGOSTO 2012

1. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

COPPA CALABRIA

Il Comitato Regionale Calabria della L.N.D. organizza la Coppa Calabria 2012/2013 alla quale partecipano le società in organico per come deliberato con C.U. n° 2, nonché le società, non aventi diritto, che ne hanno fatto apposita richiesta, per come di seguito specificato:

Matr.	Società	Campo Gioco	Cod. Campo
1.	68475 A.S.D. APRIGLIANO CALCIO	Campo Comunale APRIGLIANO	43
2.	70461 A.S.D. BADOLATO	Campo Comunale BADOLATO MARINA	189
3.	610280 A.C. BAGNARESE	Campo Comunale BAGNARA CALABRA	29
4.	912997 A.S.D. BENESTARNATILESE	Campo Comunale BENESTARE	134
5.	919911 A.C.D. BIANCHESE	Campo Comunale BIANCO	135
6.	57972 U.S. BIVONGI PAZZANO	Campo Comunale "Murdolo" BIVONGI	125
7.	932220 A.S.D. CALCIO CITTANOVESE	Campo Comunale CITTANOVA	73
8.	918068 A.C. CAULONIA 2006	Campo Comunale CAULONIA	59
9.	73165 C.S. COMPRESORIO LAZZARO	Campo Comunale "P. Nocera" MOTTA S. GIOVANNI/LAZZARO	76
10.	610079 U.S. COTRONEI 1994	Campo Comunale COTRONEI	151
11.	610198 A.S.D. CROPANI	Campo Comunale CROPANI	215
12.	914906 A.S.D. DELIESE	Campo Comunale DELIANUOVA	32
13.	914702 A.S.D. FILOGASO	Campo Comunale FILOGASO	440
14.	912780 F.C.D. FRONTI	Campo Comunale FRONTI/LAMEZIA TERME	50
15.	610577 A.S.D. GRIMALDI	Campo Comunale "P. Rose" GRIMALDI	110
16.	915570 S.S. JUVENILIA ALTO JONIO	Campo Comunale ROSETO CAPO SPULICO MARINA	271
17.	610596 U.S. KROSIA	Campo Comunale CROSIA	385
18.	610530 A.S.D. LUZZESE CALCIO 1965	Campo Comunale "S. Francesco" LUZZI	55
19.	75353 POL. MIRTO CROSIA	Campo Comunale MIRTO CROSIA	99
20.	931786 A.S.D. ORSOMARSO	Campo Comunale "G. Farace" ORSOMARSO	257
21.	610560 A.S.D. PEPPE ZACCARO FRASCINETO	Campo Comunale "E. Brogna" FRASCINETO	96
22.	75488 U.S.D. PETRIZZI	Campo Comunale "S. Antonio" PETRIZZI	331
23.	933873 U.S.D. PRO CATANZARO	Campo Comunale "Curto" CATANZARO LIDO	17
24.	910465 A.S.D. REAL	Campo Comunale "C. Giordano" GIOIA TAURO (porte chiuse)	33
25.	914614 REAL PIANOPOLI	Campo Comunale "P. Catania" PIANOPOLI	22
26.	913298 U.S.C. ROCCABERNARDA A.S.D.	Campo Comunale "San Vito" ROCCABERNARDA	156
27.	610553 A.S.D. S. CRISTINA	Campo Comunale S. CRISTINA D'ASPROMONTE	169
28.	60668 SAN FILI CALCIO 1926	Campo Comunale "D. De Lio" SAN FILI	89
29.	921745 U.S. SANT ANNA	Campo "R. Leone" ISOLA CAPO RIZZUTO/S.ANNA	494
30.	73120 A.C. SERRESE	Campo Comunale SERRA SAN BRUNO	67
31.	933092 A.G.S. SORIANO 2010	Campo Comunale SORIANO CALABRO	121
32.	932928 A.S.D. YOUNG BOYS CASSANO	Campo Comunale "P. Toscano" CASSANO ALLO JONIO	46

CALENDARIO GARE

ANDATA - domenica 9 settembre 2012 - ore 16.00

1° Accoppiamento	PEPPE ZACCARO FRASCINETO	ORSOMARSO
2° Accoppiamento	JUVENILIA ALTO JONIO	YOUNG BOUS CASSANO
3° Accoppiamento	SAN FILI CALCIO 1926	LUZZESE CALCIO 1965
4° Accoppiamento	GRIMALDI	APRIGLIANO CALCIO
5° Accoppiamento	KROSIA	MIRTO CROSIA
6° Accoppiamento	ROCCABERNARDA	COTRONEI 1994
7° Accoppiamento	CROPANI	SANT ANNA
8° Accoppiamento	PRO CATANZARO	PETRIZZI
9° Accoppiamento	REAL PIANOPOLI	FRONTI
10° Accoppiamento	FILOGASO	SORIANO 2010
11° Accoppiamento	BADOLATO	SERRESE
12° Accoppiamento	BIVONGI PAZZANO	CAULONIA 2006
13° Accoppiamento	REAL	CALCIO CITTANOVESE
14° Accoppiamento	BIANCHESE	BENESTARNATILESE
15° Accoppiamento	S. CRISTINA	DELIESE
16° Accoppiamento	COMPRESORIO LAZZARO	BAGNARESE

Sabato 8 settembre 2012 (ore 17.00)

RITORNO - domenica 16 settembre 2012 - ore 16.00

1° Accoppiamento	ORSOMARSO	PEPPE ZACCARO FRASCINETO
2° Accoppiamento	YOUNG BOUS CASSANO	JUVENILIA ALTO JONIO
3° Accoppiamento	LUZZESE CALCIO 1965	SAN FILI CALCIO 1926
4° Accoppiamento	APRIGLIANO CALCIO	GRIMALDI
5° Accoppiamento	MIRTO CROSIA	KROSIA
6° Accoppiamento	COTRONEI 1994	ROCCABERNARDA
7° Accoppiamento	SANT ANNA	CROPANI
8° Accoppiamento	PETRIZZI	PRO CATANZARO
9° Accoppiamento	FRONTI	REAL PIANOPOLI
10° Accoppiamento	SORIANO 2010	FILOGASO
11° Accoppiamento	SERRESE	BADOLATO
12° Accoppiamento	CAULONIA 2006	BIVONGI PAZZANO
13° Accoppiamento	CALCIO CITTANOVESE	REAL
14° Accoppiamento	BENESTARNATILESE	BIANCHESE
15° Accoppiamento	DELIESE	S. CRISTINA
16° Accoppiamento	BAGNARESE	COMPRESORIO LAZZARO

REGOLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE

Le 32 squadre ammesse vengono suddivise in 16 accoppiamenti ad eliminazione diretta.

Per le gare ad eliminazione diretta (andata e ritorno), sarà dichiarata vincente del turno la squadra che avrà totalizzato il maggior numero di reti nei due confronti.

Qualora il computo delle reti realizzate dalle due squadre nei due confronti risultasse pari, si procederà ad un particolare conteggio, attribuendo valore doppio alle reti realizzate dalle squadre nella gara di trasferta. Se i risultati delle due gare risultassero uguali, la determinazione della vincente avverrà per mezzo dei calci di rigore da effettuarsi al termine della gara di ritorno con le modalità previste dalla regola 7 delle Regole del Giuoco e Decisioni Ufficiali e successive modificazioni.

MODALITA' TECNICHE DELLA MANIFESTAZIONE

Le vincenti dei 16 gironi si incontreranno tra loro con gare ad eliminazione diretta (andata e ritorno) seguendo l'ordine degli accoppiamenti di cui all'allegato riquadro.

Nei turni successivi al primo, per il quale è stato diramato apposito calendario, fermi restando gli accoppiamenti del riquadro, giocano in casa le squadre che hanno disputato la prima gara del precedente turno in trasferta.

Nel caso in cui entrambe le società abbiano giocato in trasferta, il Comitato provvederà a designare la squadra di casa mediante sorteggio.

L'operazione di sorteggio verrà effettuata anche nel caso in cui le due squadre interessate abbiano giocato la prima gara del precedente turno in casa.

FINALE

L'incontro di finale verrà disputato con gara unica, su campo neutro da definire, con l'osservanza delle norme di cui all' art. 51, comma 3 primo capoverso, delle N.O.I.F.

LIMITI DI PARTECIPAZIONE

Alle gare di Coppa Calabria possono partecipare tutti i calciatori regolarmente tesserati per le rispettive Società. Si precisa peraltro che la normativa relativa ai **"limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all'età"** vigente per il Campionato di Prima Categoria vale anche per la Coppa Calabria.

Durante le gare di Coppa Calabria è consentita la sostituzione di tre calciatori indipendentemente dal ruolo ricoperto.

DISCIPLINA SPORTIVA

La disciplina della competizione in fase Regionale è demandata al Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria - L.N.D. , nel rispetto dei termini e delle modalità stabilite dal Codice di Giustizia Sportiva.

Nel caso una Società rinunci, per qualsiasi motivo, alla disputa di una gara, e nei suoi confronti vengano applicate le sanzioni previste dall'art. 17 del C.G.S. (gara persa con il punteggio di 0 - 3), la stessa verrà esclusa dal proseguimento della manifestazione e verrà ammessa al turno successivo la Società avversaria.

La rinuncia alla disputa di una gara comporta la sanzione pecuniaria di € 250,00.

Se la rinuncia si verifica in una gara in trasferta, oltre all'ammenda di cui sopra, alla società rinunciataria **verrà addebitato l'importo di € 150,00** e, contestualmente, tale importo verrà accreditato sul conto della società ospitante, a titolo di indennizzo per mancato incasso.

Per i termini procedurali relativi all'inoltro dei reclami avverso la regolarità della gara da proporre agli organi di giustizia sportiva, si rimanda al Comunicato Ufficiale n° 44/A della F.I.G.C., che si allega.

SANZIONI A CARICO DI TESSERATI

Si ritiene opportuno riportare qui di seguito quanto recita il punto 11.1 dell' art. 19 del C.G.S.:

1. Le sanzioni di cui al comma 1, alle lettere a) ammonizione -, b) ammonizione con diffida -, c) ammenda -, d) ammenda con diffida -, e) squalifica per una o più giornate di gara; in caso di condotta di particolare violenza o di particolare gravità la squalifica non è inferiore a quattro giornate di gara, dell'art 19 del C.G.S., inflitte dagli organi competenti in relazione a gare di Coppa Regione si scontano nella stessa competizione.
2. Per le gare di Coppa Regione i tesserati incorrono in una giornata di squalifica ogni due ammonizioni inflitte dall'Organo di Giustizia Sportiva.
3. Le medesime sanzioni, inflitte in relazione a gare diverse da quelle della Coppa Regione, si scontano nelle gare dell'attività ufficiale diversa dalla Coppa Regione.
4. Le sanzioni di squalifica a tempo determinato hanno esecuzione secondo il disposto dell'art. 22 comma 8 del C.G.S.

Per quanto non contemplato nel Regolamento, valgono le norme dei Regolamenti Federali vigenti.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi

RIQUADRO COPPA CALABRIA 2012/2013

(allegato al Comunicato Ufficiale n. 19 del 31.8.2012)



1° turno eliminatorio	2° turno eliminatorio	3° turno eliminatorio	4° turno eliminatorio	Finale
And. 09.09.12 – ore 16.00	And. 03.10.12 – ore 15.30	And. 07.11.12 – ore 14.30	And. 27.02.13 – ore 15.00	Giovedì 25.4.2013 – ore 16.00
Rit. 16.09.12 – ore 16.00	Rit. 17.10.12 – ore 15.00	Rit. 28.11.12 – ore 14.30	Rit. 20.03.13 – ore 15.00	

N.B.: Le date e gli orari potrebbero subire variazioni nel corso della stagione sportiva

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 44/A

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE GARE DELLE FASI REGIONALI DI COPPA ITALIA, DI COPPA REGIONE E COPPA PROVINCIA ORGANIZZATE DAI COMITATI REGIONALI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Il Presidente Federale

- Preso atto della richiesta della Lega Nazionale Dilettanti di abbreviazione dei termini relativi alle gare delle fasi regionali di Coppa Italia, di Coppa Regione e Coppa Provincia organizzate dai Comitati Regionali della L.N.D., relativi alla stagione sportiva 2012/2013, per i procedimenti dinanzi ai Giudici Sportivi territoriali ed alla Commissione Disciplinare territoriale;
- ritenuto che la necessità di dare rapidità temporale alle gare impone l'emanazione di un particolare provvedimento di abbreviazione dei termini connessi alla disputa delle singole gare di dette fasi;
- visto l'art. 33, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva;

d e l i b e r a

- che gli eventuali procedimenti d'ufficio o introdotti ai sensi dell'art. 29 commi 3, 5 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, i cui esiti possono avere incidenza sul risultato delle gare di cui in premessa, si svolgano con le seguenti modalità procedurali e nei termini abbreviati come segue:
- i rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice Sportivo il giorno successivo alla disputa della giornata di gara;
- gli eventuali reclami, a norma dell'art. 29 comma 4 lett. b), comma 6 lett. b) e comma 8 lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva dovranno essere proposti e pervenire, in uno con le relative motivazioni, entro le ore 12.00 del giorno successivo a quello di effettuazione della gara, le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno successivo al ricevimento dei motivi di reclamo;
- il Comunicato Ufficiale sarà pubblicato immediatamente dopo la decisione del Giudice Sportivo;

- gli eventuali reclami alla Commissione Disciplinare territoriale presso il Comitato Regionale, avverso le decisioni del Giudice Sportivo territoriale, dovranno pervenire a mezzo telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 12.00 del giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i provvedimenti del Giudice Sportivo territoriale con contestuale invio – sempre nel predetto termine – di copia alla controparte, oltre al versamento della relativa tassa. L’attestazione dell’invio alla eventuale controparte deve essere allegata al reclamo.

L’eventuale controparte – ove lo ritenga – potrà far pervenire a mezzo telefax o altro mezzo idoneo, le proprie deduzioni presso la sede dello stesso Comitato Regionale entro le ore 12.00 del giorno successivo alla data di ricezione del reclamo.

La Commissione Disciplinare territoriale esaminerà il reclamo e deciderà nella stessa giornata della discussione, con pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale che sarà trasmesso alle due Società interessate mediante trasmissione via telefax o altro mezzo idoneo. In ogni caso la decisione si intende conosciuta dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (Art. 22, comma 11, C.G.S.);

Tutte le altre norme modali e procedurali non vengono modificate dall’emanazione del presente provvedimento.

PUBBLICATO IN ROMA IL 22 AGOSTO 2012

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete